



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 10

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

COMMISSIONE STRAORDINARIA PER IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI INTOLLERANZA, RAZZISMO, ANTISEMITISMO E ISTIGAZIONE ALL'ODIO E ALLA VIOLENZA

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA NATURA, CAUSE E SVILUPPI RECENTI DEL FENOMENO DEI DISCORSI D'ODIO, CON PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA

12^a seduta: giovedì 29 luglio 2021

Presidenza del vice presidente VERDUCCI

I N D I C E

Audizione del coordinatore per la Commissione europea sul contrasto all'odio antimusulmano

* PRESIDENTE	Pag. 3, 8, 12	CHIAMPARINO	Pag. 3, 9
MINUTO (FIBP-UDC)	8		

Audizione del procuratore aggiunto presso la procura di Roma

* PRESIDENTE	Pag. 12, 17, 19 e <i>passim</i>	CONZO	Pag. 12, 20
RUSSO (M5S)	18		
URRARO (L-SP-PSd'Az)	18		

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Intervengono in videoconferenza, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Tommaso Chiamparino, coordinatore per la Commissione europea sul contrasto all'odio antimusulmano, e il dottor Giovanni Conzo, procuratore aggiunto presso la procura di Roma.

I lavori hanno inizio alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web-TV* e satellitare del Senato della Repubblica, e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso.

Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei nostri lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del coordinatore per la Commissione europea sul contrasto all'odio anti-musulmano

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva sulla natura, cause e sviluppi recenti del fenomeno dei discorsi d'odio, con particolare attenzione alla evoluzione della normativa europea in materia, sospesa nella seduta del 27 luglio.

Saluto i colleghi presenti qui in Aula e i colleghi che sono in videoconferenza, tra essi la presidente Liliana Segre.

La seduta odierna prevede per prima l'audizione del dottor Tommaso Chiamparino, coordinatore per la Commissione europea sul contrasto all'odio antimusulmano, che ringrazio per essere in collegamento e al quale cedo subito la parola.

CHIAMPARINO. Ringrazio il senatore Verducci e tutti i membri senatori della Commissione per l'invito. Sono onorato di poter portare alla vostra attenzione – all'attenzione di tutta la Commissione e della senatrice a vita Liliana Segre – l'esperienza di lavoro di questi anni presso la Com-

missione europea nell'ambito del contrasto al razzismo, alla discriminazione, all'istigazione all'odio e alla violenza.

Il mio intervento di oggi si inserisce probabilmente nel solco di alcuni interventi già svolti nell'ambito di questa indagine conoscitiva; ne menziono un paio, ai quali cercherò di aggiungere una prospettiva legata alle iniziative intraprese a livello di Commissione europea: gli interventi che avete ascoltato nelle scorse settimane del direttore di UNAR, dottor Loukarelis, e del prefetto Rizzi che ha presentato il lavoro, le priorità e le iniziative di OSCAD della Polizia italiana. Menziono i loro due interventi perché quello che hanno portato alla vostra attenzione nel contesto italiano ha già fornito molte informazioni anche sul quadro legislativo, la *policy* a livello europeo; pertanto nel mio intervento cercherò di non ripetere ciò che è già stato detto, e concentrandomi invece sul ruolo specifico che ho ricoperto negli ultimi tre anni nell'ambito del contrasto a una specifica forma di intolleranza, discriminazione e istigazione all'odio verso le persone appartenenti o percepite come appartenenti alla comunità musulmana.

Inizierei intanto con l'illustrarvi l'origine di questo ruolo di coordinatore, per quale motivo la Commissione europea, in particolare la Direzione generale della giustizia, lo abbia istituito e quando: è stato istituito nel 2015 a seguito di un importante primo colloquio europeo sui diritti fondamentali, presieduto dall'allora primo vice presidente Frans Timmermans, focalizzato proprio sul tema del contrasto al razzismo. In quell'occasione emerse la necessità per la Commissione europea di creare due figure di coordinatori; uno per rispondere alla lotta all'antisemitismo e in parallelo un altro coordinatore per il contrasto all'odio musulmano. Questo avvenne sulla base di un'analisi effettuata anche sui dati esistenti in materia, che provavano l'urgenza di occuparsi in modo particolare di crimini d'odio, discorsi d'odio e discriminazione che colpisce gli appartenenti a queste due comunità.

Quale ruolo venne dato e quindi ho avuto io in questi anni come coordinatore? Principalmente si tratta di una figura di punto di contatto per gli esponenti delle comunità e anche delle associazioni della società civile che si occupano di contrasto al razzismo e di lavoro su diritti umani, per mettersi in ascolto di quali siano gli sviluppi e le dinamiche sul territorio e negli Stati membri; inoltre fungere in sostanza da punto di raccordo tra i vari settori e servizi della Commissione europea per garantire in qualche modo una risposta armonica da diverse angolazioni, perché – com'è evidente – il contrasto al razzismo necessita di interventi che possono avere a che fare con altri settori, che non siano solo le risposte nell'ambito del diritto penale ai crimini d'odio, ma appunto l'ambito dell'educazione, la cultura, lo sport o anche ambiti legati alla sicurezza. Questo è stato essenzialmente il mio ruolo.

Da dove nasce l'esigenza menzionata in precedenza di focalizzarsi su queste specifiche forme d'odio e d'intolleranza? Vi presenterò alcuni dati a breve, però vorrei fare una velocissima premessa: il fatto che siano stati creati dei ruoli specifici per occuparsi dei fenomeni di intolleranza che

colpiscono alcune comunità va inserito in un quadro complessivo di risposta a tutte le forme di intolleranza. L'aspetto importante che desidero sottolineare è (l'importanza in questo senso) di non voler creare delle distinzioni o delle segmentazioni tra le varie forme di razzismo e intolleranza, ma anzi – in un quadro generale che cerca di rispondere a tutte le forme di odio e intolleranza su base razziale, etnica, religiosa ed origine – cercare in questo contesto di avere delle figure di raccordo, delle figure di contatto in alcuni specifici ambiti; da qui il mio ruolo e il ruolo della mia collega Katharina von Schnurbein, che è la coordinatrice per la lotta all'antisemitismo, e di altri colleghi che si occupano di antiziganismo e di afrofobia.

In questo ambito, il nostro «faro» – e quindi la normativa in cui ci muoviamo – è la decisione quadro del 2008 sul contrasto ai fenomeni d'odio, che tra l'altro – come tutti voi sapete – è stata correttamente trasposta in Italia e quindi è pienamente operativa nel nostro Paese; essa definisce appunto quali siano le possibili forme d'odio da perseguire dal punto di vista dell'azione penale.

Per spiegare e portare elementi a supporto dell'urgenza di occuparsi di alcune specifiche forme di discriminazione, razzismo e istigazione all'odio, in particolare di quelle di natura antimusulmana, vi presento alcuni dati. Innanzitutto le comunità musulmane sono parte integrante delle società dell'Unione europea; è stato stimato che rappresentano circa 25 milioni di persone in tutta l'Unione. Tuttavia esistono dati – ne menzionerò alcuni – che mostrano come vi sia un'intolleranza diffusa a livello di maggioranza della popolazione non musulmana verso i musulmani. Un'indagine del 2018 mostra che in tutta l'Unione europea in media il 37 per cento della popolazione ammette di avere opinioni sfavorevoli verso i musulmani e, in un terzo degli Stati membri, più di una persona su due della maggioranza non musulmana non accetterebbe una persona musulmana come familiare. Sono dati dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) del 2020 che mostrano che il 22 per cento della popolazione dell'Unione europea non si sentirebbe a proprio agio ad avere una persona musulmana come vicino di casa e il 31 per cento non si sentirebbe a proprio agio se un membro della sua famiglia sposasse una persona musulmana.

Ulteriori dati provenienti dalla FRA – un pochino più datati essendo del 2017 – indicano che nel corso dell'ultimo anno (l'anno precedente all'inchiesta che è stata realizzata) il 27 per cento delle persone musulmane partecipanti all'inchiesta hanno dichiarato di aver subito episodi di intolleranza e di odio sulla base della loro appartenenza religiosa, percentuale che si alza al 31 per cento quando la stessa domanda è stata posta alle donne musulmane. Quest'ultimo aspetto, la combinazione di intolleranza e discriminazione legata non solo all'appartenenza religiosa (è il caso delle donne musulmane) ma anche al genere e talvolta anche alla provenienza socioeconomica, fa sì che alcuni aspetti di questa specifica forma di intolleranza e discriminazione vada letta attraverso le lenti della cosiddetta intersezionalità, cioè considerando vari aspetti di vulnerabilità som-

mati, tra cui anche l'appartenenza religiosa così visibile e così riconoscibile tra le donne musulmane.

Un altro aspetto che accomuna le manifestazioni d'odio nei confronti delle persone musulmane e i fenomeni di antisemitismo è la grande presenza di tali manifestazioni nella sfera digitale *online*. Come Commissione effettuiamo dei monitoraggi sul codice di condotta sul contrasto all'odio *online* sviluppato a partire dal 2016 che ci dicono che questi tipi di fenomeni di discorsi di odio *online* di natura antimusulmana sono tra i più frequenti tra quelli registrati.

Questo fenomeno ha in comune una traiettoria parallela con l'antisemitismo. Questo si è visto in modo particolare a partire dall'inizio della pandemia, durante la quale si è osservata una maggiore presenza di discorsi d'odio di natura antisemita e anche antimusulmana. Le due comunità, per motivi diversi, sono state spesso oggetto di teorie cospirative, di teorie secondo le quali sarebbero all'origine della diffusione del virus, e ciò ha generato delle ondate d'odio *online* alquanto marcate.

Questi sono solo alcuni elementi che volevo portare alla vostra attenzione in termini di dati, che segnalano in maniera piuttosto oggettiva l'importanza di avere questo tipo di approccio specifico; ci sono altre disposizioni che – se possono essere d'interesse – avrò piacere di condividere poi in un testo scritto.

Dunque, sulla base di tutto ciò, abbiamo identificato alcune priorità, che tra l'altro riflettono quanto già segnalato in questa sede in precedenti sedute da UNAR e OSCAD. Le inserirei all'interno di due macro-categorie: priorità che riguardano il contrasto a fenomeni individuali di espressione d'odio e di istigazione alla violenza di tipo razziale e interventi e priorità che sono più strutturali e che riguardano le narrazioni e il modo in cui l'Islam e i musulmani sono rappresentati e hanno voce nelle nostre società.

Per quanto riguarda le manifestazioni d'odio di carattere individuale, gli aspetti problematici su cui lavorare sono sostanzialmente due: in primo luogo i fenomeni di *under-reporting*, cioè di mancanza di sufficienti denunce da parte delle vittime. Gli stessi dati della FRA, che avevo menzionato in precedenza, indicano che, pur essendoci un terzo di persone che dichiara di aver subito episodi d'odio e d'intolleranza, soltanto una su dieci ha denunciato tali episodi. Questo è un primo problema perché probabilmente alla base c'è una mancata informazione su quali siano e quali debbano essere i canali per denunciare e forse anche una certa forma di sfiducia nel fatto che tali denunce possano avere un seguito.

Oltre l'*under-reporting* segnalerei il *deficit* di registrazione o comunque i difetti nella registrazione di certe matrici discriminatorie, in particolare la matrice antimusulmana, nel momento in cui si presentano denunce. Quindi le Forze di polizia, in particolare, devono essere preparate per poter registrare specifiche forme di crimini d'odio nel modo giusto, riconoscendo la matrice discriminatoria, perché questo consente di avere un adeguato seguito dal punto di vista dell'investigazione e di supporto alle vittime e anche – lasciatemi dire – per fornire poi una visione complessiva e

corretta del fenomeno. Se mancano i dati disaggregati, se un crimine d'odio di matrice antimusulmana o antisemita viene registrato come un crimine di violenza generica, quella che non emerge è la reale dimensione del fenomeno d'odio e quindi vengono a mancare la risposta e il senso di priorità. Questo è un aspetto che abbiamo cercato di discutere nello specifico con le autorità di Polizia – con OSCAD nel caso italiano – per vedere cosa può essere fatto a livello di formazione delle Forze di polizia per assicurare una migliore registrazione e un migliore supporto alle vittime.

Per quanto riguarda aspetti di natura più strutturale, invece, segnalerei fondamentalmente quello che sentiamo anche dal punto di vista degli attivisti che lavorano in questo campo, ossia la prevalenza soprattutto nei *media* di narrazioni sull'Islam, immagini stereotipate che tendono a segnalare e a trasmettere un'immagine di alterità e di strutturale diversità, distanza e talvolta incompatibilità con le società contemporanee liberaldemocratiche in cui viviamo. Pertanto, è importante riconoscere questo aspetto e magari trovare dei modi per affrontarlo.

Mi soffermo – in conclusione del mio intervento – su alcune iniziative che abbiamo portato avanti proprio per rispondere a queste priorità. Innanzitutto nei mesi scorsi abbiamo sviluppato un progetto con l'Italia; un progetto pilota che ha coinvolto OSCAD, UNAR e un nutrito gruppo di attori della società civile per cercare di avvicinare proprio società civile e autorità e facilitare un dialogo che consenta alle autorità di avere una maggiore percezione di quello che succede in una particolare comunità e quali siano le manifestazioni, gli aspetti, i termini e i concetti che vengono usati per esprimere queste forme d'odio, e avere poi una migliore capacità di rispondervi, che permetta agli attori della società civile di creare delle coalizioni. Infatti, uno degli aspetti spesso segnalato in questo ambito specifico è che manca strutturalmente – cosa diversa rispetto ad altri ambiti come l'antiziganismo e l'antisemitismo – una società civile consolidata, affidabile e organizzata, in grado di portare all'attenzione delle autorità l'importanza di trattare queste forme specifiche di intolleranza. Questo progetto è stato interessante e verrà sicuramente esportato in altri contesti.

Abbiamo collaborato con la Federazione europea dei giornalisti, che qui a Bruxelles raccoglie tutte le federazioni nazionali di giornalisti, su una serie di seminari con i giornalisti stessi proprio per lavorare sull'etica giornalistica e sul modo in cui si fa notizia e si preparano le notizie, su come vengono rappresentati l'Islam e i musulmani e in particolare – questo è molto rilevante – su episodi terroristici di matrice estremista islamista, in cui poi spesso vi è il rischio che certi stereotipi vengano alimentati.

La terza iniziativa che volevo segnalarvi riguarda un lavoro diretto e specifico a livello locale, con le città. Attraverso la coalizione europea European coalition of cities against racism, che raggruppa tante città anche italiane sul tema specifico del contrasto al razzismo, abbiamo stabilito un canale dedicato per lavorare sul tema dell'intolleranza e della discriminazione verso le persone musulmane e si sta predisponendo una raccolta

di buone pratiche. Ci sono alcune città (Bologna, Torino, Milano e altre) che hanno avuto un ruolo di primo piano nel presentare alcune interessanti iniziative.

L'ultimo punto che vorrei segnalare è quanto sia importante, anche nell'ambito dell'antisemitismo (ma in questo caso dal punto di vista dell'odio e dell'intolleranza nei confronti delle persone musulmane si è in qualche modo un po' più indietro), l'aspetto legato alla definizione. Spesso si usa il termine islamofobia che a nostro avviso presenta alcuni problemi (ne potremo discutere semmai in seguito); ma, al di là del termine che viene usato, è importante – questo ci viene segnalato anche dalle autorità di Polizia – avere una chiara definizione di cosa si intende per crimini d'odio, discorsi d'odio, fenomeni discriminatori di natura antimusulmana, quindi avere un'operazionalizzazione di come si manifestano e quali siano gli aspetti che contraddistinguono questo tipo di atti in relazione anche al delicato rapporto con la libertà d'espressione, che può creare qualche difficoltà interpretativa.

PRESIDENTE. La ringrazio per il suo intervento. È fondamentale – le ricordo – che lei ci invii non solo la sua relazione, ma anche i dati che ha appena citato.

MINUTO (*FIBP-UDC*). Ringrazio il dottor Chiamparino per la relazione di oggi con la quale ci ha raccontato quello che forse sappiamo, ma poi effettivamente i dati mi hanno spaventato. Da quello che ho ascoltato dalla relazione, di 25 milioni di persone musulmane solo il 37 per cento ammette di subire offese, di subire dimostrazioni d'odio e d'intolleranza, soprattutto attraverso i *media*.

Credo che la tempesta sollevata in questi anni dai conflitti in Medio-riente, la crisi migratoria e tutta una serie di atti terroristici che si sono registrati in questi anni, purtroppo abbia dato origine a questo scatenarsi di odio nei confronti delle comunità musulmane.

Vorrei che il relatore ci chiarisse il lavoro svolto dai giornalisti nei seminari nella Comunità europea; le chiedo se ci può chiarire ancor meglio che tipo di lavoro è stato fatto, in modo tale da poter anche noi collaborare e fare nostro il lavoro che avete svolto in questi anni.

PRESIDENTE. Dottor Chiamparino, vorrei da lei delle conferme su alcuni passaggi della sua relazione.

Il primo tema, a mio avviso di particolare interesse, è un riferimento che lei ha fatto e vorrei appunto che lei confermasse questa mia impressione, in riferimento alla sua citazione. Lei ha parlato di *under-reporting* e questo a me pare un tema decisivo ai fini anche del lavoro della nostra indagine conoscitiva. Sulla base dei suoi dati e delle sue affermazioni, appare che la statistica quantitativa che abbiamo in riferimento a un netto incremento dei fenomeni legati all'istigazione all'odio sia assolutamente sottostimata sulla base appunto dell'*under-reporting*. Vorrei da lei – se

possibile – una maggiore focalizzazione su questo tema, sia oggi che nella documentazione più completa che avrà modo di inviarci.

Lei poi ha molto insistito nel suo *speech* sul tema della rappresentazione. Gran parte del suo lavoro, del lavoro della Commissione che lei coordina, immagino sia legato al tema della rappresentazione nei *media*, non solo nei *media* digitali, anche se si evince soprattutto riguardo ai *media* digitali, ai *social network*, al *web*. Vorrei capire in merito a questa rappresentazione negativa fatta di stereotipi, che induce quindi a pregiudizi, a una diffusione di narrazioni dannose nei confronti dei musulmani, se secondo lei questo avviene anche nei *media* cosiddetti tradizionali (mi riferisco soprattutto ai *broadcaster*). Volevo sapere se non ritenga che, nonostante le politiche di contrasto all'*hate speech* attuate dalle grandi piattaforme (in particolare Facebook e Twitter), il fatto che però questi discorsi d'istigazione all'odio abbiano trovato spazio su *social* minori come Gab, 8Chan e Voat non sia altrettanto pericoloso perché sono *social* meno controllati. Quale pensa che sia la modalità migliore per regolare l'intero ecosistema dei *media*?

Lei ha fatto riferimento al rapporto tra i picchi di discorsi d'odio sulla rete in particolare e invece i casi d'odio, attacchi terroristici che ci sono *offline*. Ha fatto riferimento a un codice di condotta per il contrasto dell'odio *online* e vorrei capire da lei quali sono i suggerimenti che in questo codice di condotta, che lei ha citato in titolo, voi prevedete per una moderazione improntata al rispetto dei diritti umani, al principio di non discriminazione, alla dignità dei singoli.

Da ultimo lei si è soffermato molto su un parallelismo tra l'antisemitismo, quindi le azioni di contrasto all'antisemitismo, e appunto l'odio e la discriminazione nei confronti dei musulmani. Mi pare di capire dalle sue ultime parole che lei ritenga assolutamente importante prevedere una definizione di islamofobia in modo tale che essa sia utile al contrasto, così com'è avvenuto appunto nelle politiche di contrasto all'antisemitismo. Ecco, dottor Chiamparino, vorrei che lei si focalizzasse su questi temi.

CHIAMPARINO. Per quanto riguarda il lavoro con i *media*, con i giornalisti, si è trattato di un lavoro iniziale, che abbiamo cominciato e che andrebbe portato avanti anche su scala più ampia. Partendo appunto dalla Federazione dei giornalisti europei e coinvolgendo un numero cospicuo di giornalisti dei diversi Stati membri, attraverso una serie di seminari improntati da un lato a capire come, ascoltando anche la percezione dei rappresentanti delle comunità coinvolte, alcune modalità di trasmissione delle informazioni, immagini utilizzate, combinazioni tra immagini e parole, utilizzo del linguaggio, di un linguaggio corretto o meno, quanto questi aspetti vengano percepiti dalle comunità in oggetto non certo come islamofobi o discriminatori ma portatori di alcuni stereotipi, alcune immagini che tendono poi a trasmettere e a consolidare in molti l'idea – come dicevo prima – di una strutturale alterità rispetto alla nostra società da parte delle comunità musulmane. Sulla base di queste analisi, compiute da un punto di vista estremamente operativo, osservando copertine di gior-

nali, quotidiani, *magazine* di tutta Europa, la terminologia usata e così via, si è poi sviluppato un lavoro più nel concreto da parte dei giornalisti su come si debbano creare e costruire le notizie e trasmettere le informazioni in modo che si evitino il più possibile certi stereotipi o delle stigmatizzazioni dell'intera comunità. I giornalisti tra di loro hanno elaborato poi una serie di linee guida, partendo da linee guida già esistenti, sviluppate in questi anni, improntate appunto al giornalismo etico che rispetta la diversità e riflette le diversità nelle nostre società. Quello che ci aspettiamo ora è che questo lavoro venga amplificato ed eseguito su scala più ampia e magari su altre forme di stereotipo che possono essere veicolate dai *media*.

Per quanto riguarda l'*under-reporting*, è difficile avere una prova di quello che sosteneva lei, senatore Verducci, ma ci sembra chiaro dai dati che abbiamo, anche se si comparano dati di Paesi diversi, che ci sono Paesi come la Germania in cui i dati sui crimini d'odio registrati dalle autorità vengono sezionati a seconda delle diverse manifestazioni e matrici; da quelli si può evincere la reale dimensione del fenomeno. In altri contesti come il nostro, ahimè, questo non succede e quindi i dati che abbiamo sono sostanzialmente disaggregati e ci danno alcune informazioni ma non la reale entità del fenomeno. Poi appunto c'è l'aspetto dell'*under-reporting*; per cui possiamo ragionevolmente dedurre dalle informazioni in nostro possesso, guardando la dimensione che i fenomeni dei discorsi d'odio hanno *online*, che una grossa fetta di discorsi d'odio e di manifestazioni d'intolleranza non viene denunciata. Pertanto il fenomeno potrebbe essere molto più ampio di quello che osserviamo dai dati e dalle informazioni di cui disponiamo.

Tutto ciò ovviamente, dal mio punto di vista, pone una questione essenziale – forse anche ai fini del lavoro della vostra Commissione – di informazione, non so attraverso quali canali, probabilmente utilizzando tutte le strutture e le istituzioni che lavorano su questi temi in Italia, i *media* - perché no – e anche i *social media*; su come fare informazione in modo da istruire le potenziali vittime di cosa su come agire nel momento in cui si è vittima di un episodio d'intolleranza. Questo tipo di informazione probabilmente è ancora non sufficiente.

Alcuni aspetti dell'intervento del senatore Verducci erano legati a ciò che avviene nell'ambito digitale, a quali possono essere gli strumenti efficaci per contrastare i discorsi d'odio *online*. Ebbene, dal 2016 abbiamo messo in piedi uno strumento volontario, ossia il codice di condotta per il contrasto all'odio *online*, che raggruppa al momento tutti i principali *social media* operativi sul territorio europeo, dai giganti fino alle nuove piattaforme tipo TikTok o LinkedIn, con due obiettivi: quello di fare in modo che qualunque notifica ricevuta da parte di utilizzatori, di persone come noi che segnalano un possibile contenuto d'odio, venga immediatamente trattata e rimossa quando è necessario, quando è potenzialmente in violazione delle normative vigenti. Questo è un primo aspetto, cioè che ci sia una reazione immediata per rimuovere il contenuto d'odio entro le ventiquattro ore. Poi vi è tutto un aspetto riguardante il codice di condotta che

invece si incentra sull'importanza di fare informazione, sviluppare delle contro-narrative, quindi un lavoro che ha bisogno di una sorta di *coalition bulding* tra gli operatori, la società civile, le autorità nazionali e le piattaforme per rendere gli utilizzatori e il pubblico consapevoli di cosa significhi discorso d'odio, come si può rispondere e com'è efficace rispondervi, in particolare nell'ambito dei *social media*. Questo tipo di strumento probabilmente in breve tempo verrà supportato da un intervento legislativo che la Commissione ha iniziato adottando nel dicembre 2020 il cosiddetto *digital services act*, una proposta di regolamento che mira a stabilire nuove regole su come disciplinare la presenza e quindi l'azione da parte delle piattaforme sui contenuti illegali *online* e tra i contenuti illegali ci sono ovviamente i discorsi d'odio, che violano le normative che traspongono la decisione quadro del 2008. Questo probabilmente offrirà, una volta adottato dal Parlamento e dal Consiglio, uno strumento legislativo forte nel quale poi strumenti volontari quale il codice di condotta si possono inserire.

Come iniziativa legislativa, la Commissione sta ora pensando e lavorando a un'inclusione dei crimini d'odio e dei discorsi d'odio tra i cosiddetti *EU crimes*, crimini europei tra i quali nei trattati ora sono previsti terrorismo, abusi sui minori e altre forme di crimini gravi di natura transazionale. Una proposta a cui la Commissione sta pensando è di includere i crimini d'odio e i discorsi d'odio tra questi cosiddetti *EU crimes* che consentirà, qualora approvata dal Consiglio, di estendere l'attuale limitata copertura da parte della decisione del 2008 che – come sapete – non include alcune forme di crimini d'odio, per esempio quelle sulla base dell'orientamento sessuale, dell'età o delle forme di disabilità; ciò consentirebbe di andare oltre la copertura, che tuttora esiste, ai crimini d'odio di natura razziale, etnico, religioso ed estenderla.

L'ultimo aspetto concerne la definizione. Penso che – non come Commissione europea, perché non è probabilmente il nostro compito, così come non è il compito di autorità nazionali specifiche – tra gli addetti ai lavori, gli *stakeholders*, le associazioni che si occupano specificamente del contrasto all'odio antimusulmano, sia importante arrivare a una condivisa definizione di cosa si intende, proprio per favorire in qualche modo la formazione. Infatti, quando parlo con i colleghi di OSCAD, una delle prime criticità che loro mi esprimono è appunto l'assenza di materiale formativo che possa spiegare ai rappresentanti delle nostre Forze di polizia impegnate nel contrasto all'odio come si manifesti l'odio antimusulmano, mentre questo esiste per esempio nell'ambito dell'antisemitismo e dell'antiziganismo. È stato fatto un lavoro approfondito a livello europeo da parte di diversi *stakeholders* per arrivare a una definizione che deve essere uno strumento di supporto; non deve essere una definizione che stabilisce per legge cos'è l'antisemitismo, ma che supporta il *law enforcement* e la Polizia nell'attività di individuazione di questi fenomeni. Questo purtroppo ancora non è avvenuto nell'ambito dell'islamofobia, del razzismo antimusulmano e speriamo che avvenga in futuro.

Come Commissione, abbiamo cercato di favorire questo dialogo per arrivare a una definizione condivisa, ma sembra complicato per vari motivi: ad esempio, alcune controversie legate all'utilizzo del termine islamofobia che noi come Commissione preferiamo non utilizzare proprio per le ambiguità che talvolta porta con sé; pur riconoscendo che è quello più utilizzato dagli addetti ai lavori, ha delle ambiguità che tendono a confliggere con l'idea che abbiamo e con i principi della Carta che stabiliscono il diritto alla libertà di espressione come uno dei suoi cardini.

PRESIDENTE. Ringrazio molto il dottor Chiamparino per essere intervenuto e restiamo in attesa quanto prima della documentazione in merito alla sua relazione e a quello che riterrà utile per i lavori della nostra Commissione.

Dichiaro conclusa l'audizione in titolo.

I lavori, sospesi alle ore 13,45, sono ripresi alle ore 14.

Audizione del procuratore aggiunto presso la procura di Roma

PRESIDENTE. L'ordine del giorno prevede ora l'audizione del dottor Giovanni Conzo, procuratore aggiunto presso la procura di Roma, che ringrazio per essere in collegamento e al quale lascio la parola per la sua relazione introduttiva.

CONZO. Vi ringrazio dell'invito e rivolgo un saluto alla presidente della Commissione, senatrice Segre, che costituisce un motivo di grande speranza e fiducia per tutti quanti noi che operiamo nel settore perché la sua testimonianza, il suo coraggio e il suo non venire mai meno ai doveri sono uno stimolo per tutti quanti a fare il nostro dovere al meglio, ogni giorno, nell'attività professionale.

Mi sforzerò di essere molto concreto e soprattutto di dare un contributo anche alla luce di una recente sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 24 maggio 2021, che si è pronunciata su un caso di mancato rispetto della Convenzione europea per la salvaguardia dell'uomo e delle libertà fondamentali, in particolare sul mancato rispetto dell'articolo 8. Si trattava di un caso di vittimizzazione secondaria di una vittima di violenza sessuale a causa di affermazioni colpevolizzanti, moralizzanti e stereotipate contenute nella motivazione di una sentenza. Il processo nasce dal caso di una signora che era stata oggetto di uno stupro di gruppo a Scandicci: aveva subito lo stupro, aveva fatto denuncia e, in primo grado, tutti gli autori dello stupro di gruppo erano stati condannati per aver commesso lo stupro mediante induzione della signora che si era ritrovata in uno stato di dipendenza di alcolici e non invece attraverso violenza. Dopo la condanna di primo grado, era seguita la condanna di secondo grado, che era stata oggetto poi della censura della Corte d'appello soprattutto sotto il punto di vista dell'articolo 8 della Convenzione che prevede

– come tutti quanti i rappresentanti della Commissione sanno – che ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata. La Corte di giustizia in questa importante sentenza si è soffermata su questo aspetto, il rispetto della vita privata, e ha sanzionato la sentenza per un duplice motivo. Voglio partire proprio da questo aspetto perché è interessante e ci fa capire come purtroppo a volte anche l'autorità giudiziaria possa incorrere – poiché il parametro della legge a volte non è chiaro, non è stabilito – nelle violazioni dei principi della Convenzione europea.

Mi fa piacere citare il punto 132 della sentenza in cui la Corte evidenzia come la ricorrente abbia vissuto l'intero procedimento come una prova particolarmente penosa, soprattutto perché ha dovuto ripetere la sua testimonianza in numerose occasioni e per un periodo di più di un anno per rispondere alle successive domande degli investigatori dell'accusa e degli otto avvocati della difesa. Chiaramente questo è un problema legato al codice di procedura penale, alla lunghezza del processo, un problema molto più ampio di cui sta discutendo il Parlamento, però è un problema che si riverbera in modo grave soprattutto nei delitti in cui vi sono vittime vulnerabili di violenza, come poi è il caso della violenza di genere e della violenza anche fondata sull'odio, in cui purtroppo assistiamo alla lungaggine dei processi e a casi in cui le persone offese sono costrette a deporre più volte, a subire lunghe testimonianze, numerose domande. La Corte affermava che la difesa addirittura non ha esitato, al fine di minare la credibilità della ricorrente, a interrogarla su questioni personali riguardanti la sua vita familiare, il suo orientamento sessuale e le sue scelte intime, talvolta esterne ai fatti, il che – afferma la Corte – è chiaramente contrario non solo ai principi del diritto internazionale sulla protezione dei diritti della vittima, ma anche al diritto penale italiano.

Chiaramente il problema è che non si poteva impedire ai difensori di fare domande finalizzate a scandagliare la credibilità della persona offesa, però il codice di procedura penale afferma che il presidente del collegio, così come il pubblico ministero per parti inverse, hanno l'obbligo di intervenire, sanzionare e fermare quelle domande che esulano dal contesto processuale, che non sono necessarie, che non sono indispensabili, che riguardano la sfera affettiva e privata della persona. Questo lo so bene perché, essendo stato pubblico ministero e avendo anche trattato casi di violenza sessuale in cui venivano sentite vittime o bambini oggetto di violenza, ero costretto a intervenire per oppormi a domande che non riguardavano la sfera personale e sessuale della persona e che non avevano alcuna attinenza con il processo, perché con la scure della valutazione della credibilità della persona non si può fare una radiografia di tutto quello che ha fatto la persona nella sua vita; non è possibile estendere la valutazione della credibilità della persona offesa su tutto quello che appartiene alla vita privata e alla sfera privata.

Le domande devono essere contenute nel giusto limite; infatti la Corte di giustizia su questo punto ha salvaguardato l'operato della Corte d'appello italiana e ha affermato che, visto l'atteggiamento del pubblico ministero, il giudice che la presiede e le misure adottate per proteggere

la *privacy* della ricorrente al fine di evitare che gli avvocati della difesa la denigrassero o la disturbassero inutilmente durante il controinterrogatorio, la Corte non può imputare all'autorità alcuna responsabilità per il comportamento dell'accusa. Quindi la Corte non può ritenere l'autorità pubblica, ovvero la Corte d'appello, responsabile del calvario (così afferma proprio la Corte di giustizia; questa è una frase molto importante) particolarmente penoso vissuto dai ricorrenti. Questo purtroppo è il calvario a cui vanno incontro le vittime che si trovano a denunciare gravi fatti che hanno subito e che a volte sono scoraggiate proprio dal modo di procedere, dalla normativa e poi dall'attuazione concreta che talvolta fanno i giudici nel dibattimento. Ripeto, in questa occasione per fortuna i giudici si sono comportati correttamente secondo quello che ha affermato la Corte di giustizia, però effettivamente (e sottolineo l'importanza delle modifiche del disegno di legge Zan, che estende a una serie di situazioni la normativa prevista per la vittima vulnerabile) l'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale prevede una serie di garanzie per la persona offesa che deve essere assunta con le forme dell'audizione protetta per certi tipi di reati, che deve essere assunta senza la presenza del pubblico, senza la presenza dei giornalisti, in alcune ipotesi direttamente solo dal giudice attraverso anche l'incidente probatorio, che è una forma anticipata di assunzione della prova, quindi evitando così tutto il clamore, evitando la sofferenza che si aggiunge alle pene già sopportate per aver subito gravi delitti ai propri danni. Ho letto il disegno di legge Zan e vedo positivamente la trasposizione anche alle situazioni di discriminazione fondate sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità e l'estensione a queste situazioni degli istituti del codice di procedura penale posti a tutela e garanzia della libertà e del diritto alla vita privata della persona offesa, così come prevede l'articolo 8 della Convenzione europea.

Mi preme sottolineare che la Corte di giustizia invece ha sanzionato la Corte d'appello di Firenze – la sentenza è pubblica ed è stata emessa da poco – per alcuni passaggi che si riferivano alla vita personale, intima della ricorrente e violavano i suoi diritti ai sensi dell'articolo 8, cioè il diritto alla tutela della vita privata. Leggo i punti poiché sono espressivi: i riferimenti fatti dalla Corte d'appello alla *lingerie* rossa mostrata dalla ricorrente durante la serata (nel corso del processo era stato accettato quello che gli imputati dicevano; che loro erano stati particolarmente spinti a ritenere che la persona offesa fosse disponibile ad avere relazioni sessuali a causa della biancheria intima indossata), così come i commenti riguardanti la bisessualità della ricorrente, delle relazioni romantiche, delle relazioni sessuali occasionali prima degli eventi sono ingiustificabili. È molto importante la censura che fa al punto 136 la Corte di giustizia europea, dove afferma che appaiono fuori luogo tutti i commenti della sentenza – che peraltro erano elementi emersi nel corso del processo, oggetto di domande da parte dei difensori – riguardanti la bisessualità della ricorrente, le relazioni romantiche, le relazioni occasionali prima degli eventi. Spesso – ripeto – mi è successo durante i processi che i difensori andassero a

scandagliare la credibilità della persona offesa e a chiedere se questa aveva avuto relazioni sessuali, quante ne aveva avute, quali erano i suoi orientamenti sessuali. Ebbene, la Corte di giustizia europea pone dei paletti molto importanti per i giudici italiani, ma a questo punto anche per il legislatore, perché afferma che la valutazione della credibilità non può arrivare a scandagliare gli aspetti della vita privata, che sono veramente intimi e sono assolutamente da preservare.

Allo stesso modo la Corte ritiene inappropriate le considerazioni relative all'atteggiamento ambivalente della ricorrente nei confronti del sesso e che la Corte d'appello ha dedotto tra l'altro dalle sue decisioni in maniera artistica, perché questa è una persona che faceva film, alcuni anche di carattere pornografico. Quindi la Corte d'appello aveva citato questo aspetto e, arrivando quindi alla domanda di assoluzione degli imputati, su sollecitazione della difesa, aveva tratto anche come motivi di assoluzione l'atteggiamento ambivalente della ricorrente nei confronti del sesso. La Corte di giustizia europea dice che queste non possono essere motivazioni perché riguardano attitudini della persona, della vita privata, così la Corte d'appello menziona tra queste decisioni dubbie la scelta di partecipare a un cortometraggio nonostante la sua natura violenta ed esplicitamente sessuale senza che il fatto abbia direttamente avuto un'incidenza sul fatto di cui era stata vittima. In sostanza la Corte di giustizia europea afferma che non c'entra niente il fatto che lei abbia usato un cortometraggio di carattere sessuale con la violenza che ha subito successivamente.

Inoltre la Corte di giustizia europea ritiene che la valutazione della situazione della ricorrente di denunciare i fatti, che secondo la Corte d'appello sarebbe il risultato di una volontà di stigmatizzare e sopprimere un discutibile momento di fragilità e debolezza, il riferimento alla vita non lineare (sono elementi che la Corte d'appello scrive nella sentenza, cioè che la denuncia era stata fatta per sopprimere un discutibile momento di fragilità e debolezza e in riferimento alla vita non lineare pregressa), sono anch'essi deplorabili e irrilevanti.

Sono frasi molto chiare che fanno comprendere la necessità di tutelare sempre di più le persone offese ed evitare che i dibattimenti e i processi penali diventino dei calvari.

Purtroppo ho assistito a interrogatori in cui la vittima veniva posta sul banco degli imputati. A Roma tutti ricordiamo benissimo un processo in cui la vittima che aveva denunciato gravi fatti di violenza sessuale da parte del suo precettore divenne imputata e fu successivamente sottoposta, purtroppo, a gravi persecuzioni. Questo non deve accadere ed è necessario quindi porre dei paletti anche a livello legislativo perché si intervenga, nel vaglio della credibilità della persona offesa, a tutelare al massimo la vita privata, che non ha incidenza con il fatto specifico di cui la persona è stata vittima.

Afferma ancora la Corte di giustizia che la Corte riconosce che in quel caso la questione della credibilità della ricorrente era praticamente cruciale ed è pronta ad accettare che il riferimento alle sue relazioni passate con i singoli imputati o a certi comportamenti durante la serata (si

badi bene durante la serata, non in precedenza) possa essere stato giustificabile; tuttavia, afferma la Corte, non vede come la situazione familiare della ricorrente, le sue relazioni sentimentali, il suo orientamento sessuale (ecco quindi l'importanza del disegno di legge Zan) o anche la sua scelta di abbigliamento, così come lo scopo delle sue attività artistico-culturali, possano essere rilevanti per la valutazione della credibilità e della responsabilità penale degli imputati. Ecco quindi che ancora una volta la Corte scende nel dettaglio e ritiene che la violazione della vita privata e dell'immagine ricorrente non fossero giustificate dalle necessità di salvaguardare i diritti di difesa degli imputati.

Alla fine la Corte di giustizia europea sanziona la Corte italiana affermando che è essenziale che le autorità giudiziarie evitino di riprodurre stereotipi di genere nelle decisioni dei tribunali, minimizzando le violenze di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria, utilizzando un linguaggio colpevolizzante o moraleggiante che scoraggia la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario.

Noi facciamo tanto per convincere le donne che sono vittime di violenza, vittime di maltrattamento, le persone vittime d'odio, a denunciare, perché chiaramente di fronte a un sistema giudiziario che è lento, per cui la risposta non è immediata, le persone perdono fiducia nella giustizia. Quello che fanno i pubblici ministeri nella fase delle indagini, che peraltro il Consiglio superiore della magistratura ha rilevato positivamente con la norma sulla riforma del codice rosso, deve essere poi trasposto nel dibattito, dove il giudice, presidente del collegio, deve avere la sensibilità, l'attenzione di tutelare le vittime e far sì che – come afferma la Corte di giustizia – non si utilizzi un linguaggio colpevolizzante e moraleggiante che scoraggi la fiducia delle vittime nel sistema giudiziario. Sono parole molto forti e penso siano da monito per tutti i giudici, ma anche per il legislatore nella propria attività.

Ho esaminato – come dicevo – il disegno di legge Zan e trovo alcuni aspetti positivi, che sono quelli innanzitutto della sospensione condizionale della pena, che è già prevista per alcuni tipi di reato, alla possibilità di intraprendere un percorso di rieducazione, quindi di frequentare associazioni di volontariato oppure frequentare associazioni che facciano prendere consapevolezza alla persona che purtroppo ha compiuto i fatti della gravità e della portata delle azioni che ha commesso.

Ritengo sempre più che il diritto penale, così come il codice di procedura penale, debba prevedere che le sanzioni siano rapide, sicure ed effettive e siano proporzionali al fatto. Una sanzione che arriva dopo molto anni rispetto al fatto che è stato compiuto non ha senso. Faccio l'esempio della sanzione del carcere per chi commette un atto di deturpamento dell'ambiente (io sono napoletano e purtroppo vedo la mia città deturpata continuamente da *murales* e da sporcizia; non dico da opere d'arte, ma da sporcizia, da affissioni e da disegni su manifesti anche d'arte): un diritto penale che possa avere efficacia deve prevedere il carcere come estrema *ratio*, ma deve prevedere sanzioni intermedie che aiutino le persone a prendere consapevolezza di quello che hanno commesso. Svolgere

lavori socialmente utili, o lavori come sanzioni alternative alla detenzione in carcere, anche per i reati d'odio, come ad esempio, andare a fare assistenza in centri di recupero o in centri in cui ci sono delle vittime (donne violentate o donne abusate), costituisce sicuramente una sanzione effettiva e utile, che peraltro è prevista dal disegno di legge Zan.

In conclusione della mia relazione, auspico sempre di più che il legislatore possa prendere consapevolezza che il rispetto della vita privata deve essere assolutamente tutelato e allo stesso modo il diritto penale e il codice di procedura penale devono mirare sempre di più a sanzioni che siano efficaci, valide, effettive e proporzionate al fatto.

Sono stato di recente in Bulgaria per un incontro di coordinamento per una squadra investigativa comune con i magistrati bulgari e ho visto la città di Sofia pulita e ordinata; vedevo che continuamente passavano delle persone a pulire durante tutta la giornata. Ho chiesto alla Polizia giudiziaria, che mi accompagnava in Bulgaria, chi fossero queste persone e mi è stato riferito che erano soggetti detenuti che scontavano la pena con questi lavori socialmente utili andando a pulire le strade e i giardini. Penso che sempre di più si debba tendere a un diritto penale e anche a un diritto dell'esecuzione penale che miri alla rieducazione del condannato attraverso l'espletamento di lavori socialmente utili.

Io mi sono occupato di camorra, del *clan* dei casalesi, e ho visto cose atroci a causa della discriminazione; sono stato il pubblico ministero che ha fatto le indagini per la strage di nigeriani a Castel Volturno, in cui furono uccisi otto nigeriani dal gruppo camorristico solo perché erano nigeriani e perché andava riaffermato il predominio del gruppo sul territorio. In questi casi il carcere e il regime di cui all'articolo 41-*bis* sono la risposta sicura e immediata, ma in altre situazioni, che sono frutto dell'ignoranza, della stupidaggine, della mancanza di cultura e della mancanza anche di attenzione al sociale, alle persone che più soffrono, persone che sono sempre vissute nella ricchezza che hanno avuto tutto nella vita e chiaramente non hanno rispetto nei confronti del prossimo, allora per queste persone le sanzioni migliori e più adeguate sono quelle alternative. Quindi sempre di più il diritto penale – il disegno di legge Zan – deve mirare all'applicazione di sanzioni alternative che puntino alla rieducazione della persona attraverso attività che facciano comprendere la necessità di lavorare per le persone più umili, più semplici, e dare un risarcimento alla società in questo modo dei gravi atti di violenza e di odio che sono stati compiuti.

Mi scuso per la fretta e la disorganicità, ma questo è un argomento molto complesso e difficile. Ho ritenuto di dare un contributo concreto, partendo da questa sentenza che è recente e molto interessante.

PRESIDENTE. Grazie a lei, dottor Conzo, per la sua relazione. Avrà modo poi di integrarla, se lo riterrà, interloquendo con gli interventi e le domande dei senatori.

URRARO (*L-SP-PSd'Az*). Ringrazio il procuratore Conzo che contribuisce con questa audizione alla nostra indagine conoscitiva che ha ad oggetto il contrasto ad ogni fenomeno d'intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, con un particolare *focus* anche sulla giurisprudenza, sul quadro ordinamentale nazionale e anche sovranazionale.

Poiché il dottor Conzo opera in una procura importante del nostro Paese, ma anche per il suo pregresso in un distretto molto delicato e significativo come quello della Corte d'appello di Napoli per una serie di criticità che ha ben evidenziato e che conosciamo, è interessante per noi verificare anche lo stato della giurisprudenza di merito e avere un giudizio di adeguatezza circa le previsioni dell'attuale articolo 604-*bis* del codice penale come punto di partenza, che va a coprire l'intera area dei crimini d'odio e della discriminazione. Penso ai temi – anche da lui trattati – di genere e di orientamento sessuale. In questa materia è importante acquisire informazioni anche in ordine agli strumenti e alle risorse in forza alle procure, all'organizzazione della Polizia giudiziaria sul territorio nell'ambito del lavoro di ogni singola procura.

I profili più significativi delle risposte giudiziarie si concentrano quindi sui temi in questo caso, nell'ambito della nostra indagine, dell'effettività in riferimento alla specificità di un fenomeno e delle misure adottate proprio in relazione alle difficoltà investigative rispetto a un quadro difficile, ancora da chiarire, intorno al crimine cosiddetto d'odio, anche a partire dall'approccio della stessa vittima. Pertanto chiederemo anche agli uffici di procura – di una procura importante qui rappresentata dal dottor Conzo – se vi siano anche delle articolazioni specializzate, dei gruppi di lavoro in riferimento ai crimini e ai reati d'odio; se siano inseriti nell'area dei reati contro la personalità dello Stato e in quella dei soggetti vulnerabili; se siano adottati anche specifici protocolli investigativi con risorse sicuramente importanti, che servono e che saranno da investire in questa fase in cui stiamo costruendo un percorso anche post coronavirus con le risorse del PNRR anche per quanto riguarda la giustizia, all'esito dell'approvazione di riforme di sistema che in queste ore stiamo discutendo.

Questo era in sintesi quello che volevo esprimere e chiedere al dottor Conzo, che rappresenta in questo momento una procura importante, che è la cifra di un impegno di larga parte del Paese.

RUSSO (*M5S*). Farò un intervento brevissimo per ringraziarla. Ha portato il *focus* su un aspetto importante, cioè come anche il potere giudiziario deve stare attento al rispetto della persona umana, alla sua vita personale e alla *privacy*. Riportando queste sue preziose informazioni nella nostra indagine conoscitiva, dobbiamo renderci conto quanto sia rilevante tutelare la *privacy*, i diritti delle persone, della vita delle persone su un campo di battaglia qual è diventata la rete, dove è facile che le personalità e i diritti delle persone vengano distrutti.

La ringrazio per il suo intervento e per le informazioni utili che ci ha fornito.

PRESIDENTE. Dottor Conzo, lei ha molto focalizzato la sua relazione sul tema dei discorsi d'odio e d'istigazione all'odio nei confronti delle donne, un tema fondamentale per i lavori della nostra Commissione; è tra i motivi della sua istituzione e sta appunto nella mozione istitutiva della nostra Commissione, così come abbiamo votato nell'Aula del Senato. Sappiamo anche dai *report* che questa discriminazione è una delle più diffuse nel nostro Paese con esiti drammatici e non riguarda solamente l'ambito familiare, quello che rientra tipicamente nella fattispecie drammatica del femminicidio, ma appunto è legata al discorso pubblico e quindi l'istigazione all'odio contro le donne dentro la sfera pubblica, dentro il discorso pubblico.

Lei si è molto soffermato sugli stereotipi, su come essi siano così consolidati al punto da finire nelle sentenze, e ha citato dei casi per cui siamo stati condannati anche dalla Corte di giustizia europea. Su questo tema degli stereotipi, sappiamo quanto poi essi si leghino ai pregiudizi e quindi siano l'armamentario più pericoloso che porta alle discriminazioni, alla lesione della dignità della persona. Focalizzando questo tema degli stereotipi, perché lei ha molto incentrato la sua relazione su questo punto, ha parlato molto anche dell'utilità del disegno di legge Zan come estensione delle tutele. Vorrei chiedere se lei ritiene utile una fattispecie che qualifichi l'*hate speech* (oltre la disamina che lei ha fatto del disegno di legge Zan) collegandovi pene anche differenti da quelle detentive.

Inoltre vorrei chiederle, passando a un discorso che lei non ha ancora esaminato, alla luce della sua esperienza, quanto influisce il movente politico sull'istigazione all'odio, e quindi sui crimini legati all'odio, e se ritiene che sia necessaria anche una regolamentazione dell'*hate speech* sul *web* con una normativa *ad hoc* per avere un più efficace contrasto dei discorsi d'odio (intendo i discorsi d'istigazione all'odio) e dei crimini d'odio.

Da ultimo, anche ricollegandomi all'audizione precedente, sappiamo che il codice di condotta contro la discriminazione è stato sottoscritto dalle piattaforme *web online* più grandi (Facebook, Twitter) e sappiamo che queste piattaforme adottano delle politiche specifiche di contrasto all'*hate speech*. Nonostante i risultati importanti che hanno portato alla diminuzione dell'*hate speech* su queste piattaforme, l'*hate speech* in rete continua non solo a rimanere ma anche ad articolarsi in maniera forse più pericolosa perché si organizza su *social network* cosiddetti minori, ma che si configurano molto spesso – secondo molte indagini – come veri e propri aggregatori di discorsi d'istigazione all'odio; penso al caso oggetto d'indagine di Gab o della piattaforma gestita da un oligarca russo VK. Sappiamo che pagine di gruppi estremisti in Italia, come CasaPound o Forza Nuova, oscurate su Facebook, hanno trovato però ospitalità ad esempio sulla pagina di VK, secondo numerose indagini. Volevo dunque sapere se lei non pensa che il fatto che queste piattaforme cosiddette minori, meno grandi,

non siano oggetto di controllo (perché anche il *digital services act* a livello europeo interviene in base alla grandezza e quindi c'è il rischio che non intervenga sui *social network* minori, che però sono forse più pericolosi per le ragioni che ho appena detto) provochi un'asimmetria che sia un rischio molto grande e se non pensa che si debba intervenire per evitare questo rischio così come l'ho paventato.

CONZO. Grazie delle domande che sono molto puntuali. Inizio con la sollecitazione dell'avvocato Urraro, che saluto; abbiamo anche avuto occasione di collaborare in diversi processi essendo lui un difensore stimato del foro di Napoli.

La procura di Roma è molto ben organizzata sotto il profilo dei reati in materia di *hate speech*, ma anche in materia di maltrattamenti in famiglia, violenza di genere e reati anche di violenza alle donne. Esiste un gruppo di ben dodici magistrati che si occupano in via esclusiva di questi reati e sono coordinati direttamente dal procuratore Michele Prestipino, che segue in prima persona questo tipo di reati, e notizie di reato attinenti a questi fenomeni sono prese immediatamente in considerazione, quindi sono oggetto di esami, di analisi e di attenzione continuativa e immediata. Così, in generale, credo si stiano organizzando tutte quante le procure in Italia; io vengo dalla procura di Benevento (procuratore aggiunto) e sono stato alla procura di Napoli. Le procure in Italia si stanno organizzando sempre di più e danno una risposta immediata a questo tipo di reato.

Chiaramente occorre formare la Polizia giudiziaria perché sia capace di accertare i fenomeni. Non sempre noi li scopriamo e la maggior parte delle volte si scoprono attraverso la denuncia della persona offesa. Ma se non c'è la denuncia della persona offesa è quasi impossibile intercettare questi delitti. Occorre quindi che la Polizia giudiziaria si formi per compiere lo sforzo di cogliere i reati, che a volte sono anche perseguibili d'ufficio, e segnalarli all'autorità giudiziaria a prescindere dalla denuncia della persona offesa. Come? Attraverso, ad esempio, anche attività di indagini classiche; se, attraverso intercettazioni telefoniche a carico di mafiosi che compiono gravi delitti associativi, si percepisce che il capozona maltratta la propria moglie o dà un tipo di educazione ai propri figli fondato sull'odio o fondato sull'idea che il nemico, le persone che non la pensano come te debbano essere sterminate e uccise, allora ecco che si deve intervenire con gli strumenti che vengono offerti dal codice di procedura penale, e anche dal codice penale minorile attraverso interventi finalizzati a sottrarre i figli ai genitori quando educano i figli all'odio, al non rispetto degli altri. In questo senso alcune procure, alcuni tribunali d'Italia (penso al tribunale di Reggio Calabria ma anche a quello di Palermo) si sono attrezzati in maniera molto puntuale per intervenire su questi fenomeni d'odio che maturano in famiglie mafiose. Mi sono occupato di mafia e di camorra e del *clan* dei casalesi per dieci anni e ho verificato che la mentalità mafiosa è fondata sulla sopraffazione, sulla violenza e sull'odio; l'odio verso chi è diverso da te, che deve essere comunque eliminato e sterminato.

Questi fenomeni d'odio maturano maggiormente in famiglie mafiose in cui è radicata l'ignoranza, è radicata l'idea che attraverso la violenza e la prepotenza si possono ottenere i risultati. Quindi è necessario attrezzare la Polizia giudiziaria per perseguire, non solo ai sensi dell'articolo 416-bis, che è il reato spia dell'associazione mafiosa, questi tipi di comportamenti, ma anche per evitare che atteggiamenti di violenza che maturano nell'ambito del crimine mafioso possano essere propagati, perpetrati e trasmessi alle giovani generazioni. Purtroppo assistiamo a fenomeni per i quali il capo famiglia ha sottoposto a stress i figli o le mogli, che continuano loro a fare i mafiosi al posto del capo famiglia. Questo perché quella mentalità di odio si è trasmessa da padre in figlio, si è propagata e non si è intervenuti in tempo reale per bloccare questa propagazione, che è un virus che si diffonde ed è difficilissimo da contenere, soprattutto in famiglie in cui esiste la figura del *pater familias* che dà benefici ai propri familiari, li fa stare bene, ma in cambio pretende una dedizione e una fedeltà assoluta a quelli che sono i valori purtroppo sbagliati e antisociali che trasmette.

Ringrazio la senatrice Russo per la sua sollecitazione, perché i magistrati hanno l'obbligo di fare continuamente un esame di coscienza. Come diceva Gesù Cristo a Ponzio Pilato, noi non siamo portatori della verità: la verità dobbiamo cercare di scoprirla tutti i giorni e dobbiamo formarci soprattutto per il rispetto delle persone, nella consapevolezza che il magistrato è a servizio della collettività, non è la collettività a proprio servizio; noi siamo al servizio della collettività e dobbiamo cercare di rispettare le persone, tutte le persone con le quali ci incontriamo, imputati ma anche difensori, parti processuali ma principalmente le persone offese, che sono quelle che più soffrono, quelle che chiedono allo Stato la tutela e sono le prime ad incontrare i magistrati e la Polizia giudiziaria. Quindi l'obbligo è di un profondo rispetto verso queste persone. Auspico che anche il Consiglio superiore della magistratura e la Scuola superiore della magistratura formino i magistrati, non solo i giovani magistrati che sono più sensibili a queste idee ma anche i magistrati più anziani, al concetto del rispetto delle persone e delle parti processuali.

Mi collego al discorso dei movimenti politici, cui faceva riferimento il Presidente della Commissione quando parlava dei movimenti politici che stanno dietro ai discorsi d'odio. Abbiamo un obbligo generale di continenza tutti quanti, perché una frase detta da un magistrato, da un politico, da un parlamentare o da un calciatore famoso può scatenare fenomeni d'odio, perché noi siamo visti come personaggi pubblici, a volte anche presi ad esempio, e chiaramente una frase detta può portare momenti d'odio. Si è parlato dei commenti di Forza Nuova, che sono gravissimi perché fomentano l'odio, fomentano la mancanza di rispetto del prossimo. Dobbiamo stare attenti, come personaggi pubblici (tutti i personaggi pubblici), a non fomentare forme d'odio sulle quali poi accendere – per modo di dire – la benzina su cui poi si possono verificare gravi fenomeni, anche eversivi, ai danni dello Stato.

Ritorno sul concetto delle pene differenti poiché il Presidente mi ha sollecitato al riguardo. Occorre una profonda rivisitazione del sistema penale, del sistema di esecuzione penale, perché la pena diversa, la pena differente rispetto al carcere deve essere la pena ordinaria. Sono convinto che non ha senso il carcere – lo ripeto – se non per gravissimi tipi di reati, ma ha senso per una effettiva rieducazione della persona compiere tipi di lavori socialmente utili, che possono aiutare la persona a comprendere gli errori che ha fatto ma anche apportare un beneficio alla società. Poi ritengo che non tutto possa essere sussunto nell'area del penale. Per esempio, si è parlato dei reati d'odio che vengono compiuti attraverso i *social*. Attraverso Twitter vengono compiuti tantissimi reati d'odio; da Twitter i messaggi vengono mandati su Facebook e vi sono delle vere e proprie *escalation*, frasi su frasi che vengono dette che a volte distruggono una persona, la mettono in condizione di soggezione e paura, così come avviene per i fenomeni mafiosi. La mafia si connota per la violenza e l'intimidazione del vincolo associativo. A volte su Facebook si creano fenomeni a catena di violenze ai danni di una persona rea di aver detto una frase diversa da quello che è il sentire comune, per cui quella persona si isola, si chiude in sé stessa, ha paura e finisce con il non uscire più neppure da casa. Sono fenomeni che vanno monitorati.

Purtroppo – ripeto – arriviamo sempre anche in questo caso attraverso le denunce delle persone offese, perché quella è la principale fonte informativa che ci consente di avviare le indagini; senza la denuncia della persona offesa è difficile accertare i reati d'odio o di diffamazione compiuti. Teniamo conto che però molte volte la persona offesa va a denunciare e quindi vanno fatti i percorsi che fanno comprendere alla persona offesa l'informazione attraverso i *media*, attraverso la RAI, attraverso le reti pubbliche e private, per far capire che l'unica risposta di fronte al prepotente che compie reati d'odio e offende via Facebook è quello della denuncia penale e anche dell'azione civile: un'azione civile finalizzata al risarcimento dei danni subiti per la lesione dei diritti personali sicuramente dà fastidio. È vero che la giustizia civile è lenta, però si arriva a risarcimenti che sono notevoli. Però va spiegato alla persona offesa che subisce tali reati che esistono queste possibilità da perseguire. Ripeto, senza la denuncia della persona offesa non possiamo fare niente; quindi vanno incrementate le denunce delle persone offese e va prestata una grande attenzione a questi fenomeni che avvengono via Facebook e rischiano di annihilare la dignità delle persone, rinchiuderle in se stesse e costringerle a non avere più rapporti sociali per paura di ricevere gravi ritorsioni.

Spero di essere stato esauriente. Mi sono avvalso per questo contributo anche della dottoressa Bonfanti, che è un valido magistrato in servizio presso la procura di Roma, che segue i reati in materia di crimini d'odio e reati connessi.

PRESIDENTE. La ringraziamo, dottor Conzo, per essere intervenuto. Se lo riterrà utile, attendiamo una sua documentazione. Grazie anche per

la collaborazione su cui immagino potremo contare per il proseguo dei nostri lavori.

Dichiaro conclusa l'audizione in titolo.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,40.

